CAMERA DEI DEPUTATI N. 1766

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato POTÌ

Nuovo ordinamento delle libere attività dei professionisti dipendenti

Presentata il 21 ottobre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge è stata redatta per la necessità di codificare con una specifica disciplina legislativa l'attività professionale dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso di titolo abilitante ed è oggi più che mai urgente una rapida approvazione anche per il conseguimento di un obiettivo di regolarizzazione fiscale peraltro già ampiamente dibattuto in epoca pregressa.

Tutti i maggiori Paesi industrializzati hanno già da molto tempo superato antiche remore sulla compatibilità tra il rapporto di lavoro dipendente e l'attività professionale, abbattendo barriere anacronistiche per dar vita ad una forma di rapporto lavorativo dinamico ed in sintonia con le esigenze della società moderna.

Il nostro Paese, invece, è fermo ad una normativa vecchia di oltre 35 anni ed ha un bisogno improcrastinabile di una nuova e valida disciplina che provveda a risolvere i seguenti punti fondamentali:

a) eliminazione del lavoro nero;

b) riduzione dell'assenteismo;

c) eliminazione dell'autosfruttamento esasperato del lavoro autonomo;

d) riduzione degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro;

e) maggiori entrate tributarie di considerevole entità;

f) aumento degli spazi occupazionali;

g) maggiore professionalità nell'ambito della pubblica amministrazione.

È ben noto che tra i lavoratori dipendenti vi sono migliaia di impiegati in posizione di doppio lavoro e, tra questi, professionisti a pieno titolo ma non riconosciuti come tali a causa di un esistente spigoloso contrasto di natura giuridico-istituzionale.

Dall'altra parte ci sono invece migliaia di giovani laureati disoccupati che non riescono ad inserirsi nell'ambito di un lavoro dipendente né nell'attività professionale.

Dal primo fenomeno scaturisce inevitabilmente lavoro nero, quindi notevole evasione fiscale, peraltro incontrollabile, con enorme danno all'Erario, nonché inefficienze, carenze ed assenteismo che costituiscono, anche se indirettamente, un maggior danno per le casse dello Stato.

Per i disoccupati invece una disciplina del « professionista dipendente », così come sancita dall'articolato qui proposto, costituisce valido sbocco alla vasta richiesta di occupazione dei giovani diplomati e laureati.

Fino ad oggi, sul piano normativo, si sono registrati solo incertezze ed ambiguità, salvo che per alcune categorie di professionisti che vedono riconosciuta la loro professionalità, sia nel rapporto di lavoro dipendente, sia in quello autonomo.

Valga per tutti l'esempio dei medici ospedalieri i quali, se vogliono esercitare anche la libera professione, possono farlo purché scelgano nella struttura pubblica una occupazione a « tempo definito ».

Questa è espressione moderna, quindi al passo con i tempi, di occupazione al meglio di un professionista, trovando così il modo di articolare in forma nuova il lavoro dipendente e quello autonomo.

Così facendo si realizza anche il tanto ambito obiettivo finora mai raggiunto di impiegare nella pubblica amministrazione dei veri *manager*, e non quello squallido quanto inutile tentativo fino ad oggi consumato di voler far diventare *manager* incalliti burocrati ai vertici di uffici pubblici ai quali nessuno potrà far cambiare metodi e forme di amministrazione.

Da questa osmosi di esperienze professionali deriverebbe sicuramente un vantaggio non indifferente sia per la pubblica amministrazione che per l'attività professionale.

In definitiva, con la presente proposta di legge, si intende regolare le aspirazioni valide e legittime di professionisti, con tanto di titolo, i quali, frustrati da uno spirito conservatore e settoriale fino a ieri imperante in campo istituzionale, vedono reprimere le loro professionalità.

La disciplina che qui si è articolata, nel rendere compatibile le due opportunità lavorative, riduce le ore impiegate nel rapporto di lavoro dipendente, sancendo l'obbligo per i professionisti dipendenti di passare al *part-time*, con conseguente adeguamento delle amministrazioni di appartenenza (articolo 1).

Da qui scaturisce anche un doppio giovamento per il datore di lavoro che vede, da una parte, ridurre la contribuzione a suo carico, dall'altra aumentare il rendimento lavorativo del dipendente occupato solo 3-4 ore giornaliere e non costretto alle 6-8 ore, motivo questo di tempi morti notevoli e di rendimenti psicofisici senz'altro ridotti.

Ne derivano altresì maggiori opportunità occupazionali per le risorse umane che trovano spazio nelle ore lasciate disponibili dal *part-time* dei professionisti dipendenti.

Così, all'articolo 2 si indicano i tempi per le opzioni dei professionisti interessati, onde consentire alle amministrazioni di appartenenza di provvedere efficacemente alle eventuali sostituzioni.

È ormai recepito anche in altri provvedimenti il nuovo consolidato indirizzo relativo alla flessibilità, articolazione e suddivisione dei rapporti di lavoro, ed in modo particolare la regolamentazione del *part-time*.

Questa tendenza si fa strada e si afferma sempre di più anche nel nostro

Paese, come negli altri Paesi industrialmente avanzati, in cui si devono conciliare, nei rapporti sociali così complessi, le esigenze di efficienza e razionalità con quelle di pluralismo e libertà.

Si accentua così in questo versante l'attenzione legislativa che sarà, nel tempo, sempre più incisiva.

È inutile ribadire che, oltretutto, la proposta di legge che si pone in discussione darà un netto taglio all'annoso e mai risolto problema del lavoro nero, almeno per le categorie professionali, e porterà un considerevole gettito fiscale oggi più che mai non solo utile ma vitale per le malridotte casse dello Stato.

Non va comunque trascurato l'aspetto pratico del problema, sicuramente notevole, tenuto conto che così facendo si avrà un'amministrazione molto più professionale e si avranno più settori professionali che potranno meglio conoscere ed aiutare a risolvere problemi, difficoltà e faziosi ritardi burocratici della nostra amministrazione.

Per quanto sopra esposto si raccomanda una rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I dipendenti pubblici o privati, in possesso di titolo abilitante, qualora intendano esercitare anche la libera professione, sono obbligati ad optare per la prestazione a tempo parziale, con riduzione del 50 per cento delle proprie ore lavorative e con l'applicazione delle conseguenti norme retributive e previdenziali.

ART. 2.

1. I soggetti interessati devono esercitare l'opzione di cui all'articolo 1 dal 1° al 30 giugno di ogni anno, onde consentire agli enti di appartenenza di provvedere alle eventuali nomine dei sostituti entro i tre mesi successivi.

ART. 3.

1. I soggetti di cui al comma 1 hanno la facoltà, allo scadere del primo anno dall'esercizio dell'opzione ed allo scadere di ciascuno degli anni successivi, di tornare al rapporto di lavoro a tempo pieno, previa comunicazione all'ordine o collegio di appartenenza. Il ritorno al rapporto di lavoro a tempo pieno comporta la rinuncia all'esercizio della libera professione.

2. Per i soggetti interessati rimane comunque la facoltà di iscrizione agli albi speciali, in cui sono annotati i periodi di libera attività professionale svolta.

ART. 4.

1. L'orario ridotto di cui all'articolo 1 è comunque non superiore alle quattro ore giornaliere.

2. La retribuzione minima oraria da assumere a base di calcolo dei contributi

previdenziali dovuti per i professionisti a tempo parziale è pari ad un sesto del limite minimo di retribuzione giornaliera, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

3. Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai professionisti a tempo parziale per l'intera misura settimanale, qualora essi svolgano una prestazione lavorativa di durata non inferiore alle 16 ore settimanali. *Qualora non si verifichi tale condizione*, gli assegni per il nucleo familiare sono rapportati alle giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorative nella giornata.

ART. 5.

1. In caso di inabilità permanente di grado non inferiore al venti per cento, la rendita da infortunio è liquidata al dipendente a tempo parziale sulla base della retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno.

2. Nel caso di trasformazione del rapporto *di lavoro a tempo pieno in rapporto* di lavoro a tempo parziale o viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e, proporzionalmente alle ore lavorative effettivamente svolte, l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.

ART. 6.

1. Gli ordini professionali adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui alla presente legge entro trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.